

No. Il termine “*categorie protette*” viene mutuato dal mondo del lavoro. L’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) elenca i soggetti che appartengono a tale categoria, ovvero gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i sordomuti nonché profughi italiani ed “*equiparati*” di cui all’art. 18 della medesima legge n. 68/1999. Per quanto concerne i profughi, tale categoria è normata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi) e principale requisito dei profughi è che si tratti di profughi italiani, così come tassativamente identificati nel Titolo I della predetta legge (profughi italiani dalla Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia etc.). Gli “*equiparati*” sono, invece, sostanzialmente le vedove e gli orfani di persone decedute sul lavoro per cause di servizio o di guerra, nonché le vedove e gli orfani di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In conclusione, per “*strutture ricettive per categorie protette*”, ai fini della legge n. 8 del 2013 in tema di ludopatia, si intendono le strutture atte ad ospitare gli invalidi, i non vedenti, i sordomuti, i profughi italiani e gli “*equiparati*” come sopra declinati e non riguardano i centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge n. 763/1981 né i campi nomadi.